

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA AL TRANSITO
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali site nel Comune di Gavardo:

1. **Strada Vicinale di Strubiana** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega la località Marzatica posta a quota m. 330 s.l.m. e la località Cascina Strubiana posta a quota m. 510 s.l.m.;
2. **Strada Vicinale Selver** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega la località Marzatica posta a quota m. 330 s.l.m. e la località strada per Pra' de Bogn posta a quota m. 350 s.l.m.;
3. **Strada Comunale del Tesio** appartenente alla I- II classe di transitabilità e che collega la località Fienile di Tesio posta a quota m. 660 s.l.m. e la località Casini S. Filippo posta a quota m. 620 s.l.m.;
4. **Strada Vicinale di San Martino** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la località Torrente Rio posta a quota m. 185 s.l.m. e la località Rampeniga posta a quota m. 226 s.l.m.;
5. **Strada Vicinale dei Montacoli** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega la località Schiave posta a quota m. 220 s.l.m. e la località Limone posta a quota m. 240 s.l.m.;
6. **Strada Vicinale di Faida** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la località Caiano posta a quota m. 307 s.l.m. e la località in confine con Muscoline posta a quota m. 310 s.l.m.;
7. **Strada Vicinale Ca' de Mut** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la località Serbatoio Ca' de Mut posta a quota m. 360 s.l.m. e la località in confine con Villanuova sul Clisi posta a quota m. 350 s.l.m.;
8. **Strada Vicinale dei Rossini** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la località Paitona posta a quota m. 291 s.l.m. e la località Campagnola posta a quota m. 290 s.l.m.;
9. **Strada Vicinale di Lussago** appartenente alla II classe di transitabilità e che collega la località via Cuca posta a quota m. 278 s.l.m. e la località Lussago in confine con Puegnago posta a quota m. 340 s.l.m.;

10. **Strada Vicinale dei Patussi** appartenente alla II - III classe di transitabilità e che collega la località Benecco posta a quota m. 300 s.l.m. e la località Roccolo posta a quota m. 280 s.l.m.;
11. **Strada Vicinale delle Sette** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la località Fostaga posta a quota m. 260 s.l.m. e la località Valle delle Sette posta a quota m. 510 s.l.m.;
12. **Strada Vicinale di Brognolo** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega la località Fostaga posta a quota m. 230 s.l.m. e la località Torrente Vrenda posta a quota m. 260 s.l.m.;
13. **Strada Vicinale delle Ripe di Vallio** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega la località Ripe di Fostaga posta a quota m. 260 s.l.m. e la località Ripe di Vallio in confine con Vallio Terme posta a quota m. 350 s.l.m.;
14. **Strada Vicinale del Cugnì** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la località Caderusso posta a quota m. 241 s.l.m. e la località Valle dei Cugnì (Mapp. 941, fg. 9, sez b, Catasto Terreni Gavardo) posta a quota m. 370 s.l.m.;
15. **Strada Vicinale Magno Soseto** appartenente alla IV - III classe di transitabilità e che collega la località Soseto Centro posta a quota m. 237 s.l.m. e la località Strada Comunale per Magno - Villa Peardel, posta a quota m. 550 s.l.m.;
16. **Strada Vicinale di Serraghe** appartenente alla II classe di transitabilità e che collega la località via Vrenda (scuola Materna) posta a quota m. 228 s.l.m. e la località identificata al mapp.1000, fg. 9, sez b del Catasto Terreni Gavardo posta a quota m. 400 s.l.m.;
17. **Strada Vicinale del Roccolino** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la località identificata ai mapp. 1611 e 1620, fg. 9, sez b del Catasto Terreni Gavardo posta a quota m. 470 s.l.m. e la località Strada Comunale per Magno (monumento Alpini) posta a quota m. 650 s.l.m.;
18. **Strada Vicinale Dosso** appartenente alla III classe di transitabilità e che collega la località Monte Magno - Osteria posta a quota m. 590 s.l.m. e la località Strada per Ere fino al confine con Vallio Terme, posta a quota m. 650 s.l.m.;
19. **Strada Vicinale della Selva Piana** appartenente alla IV classe di transitabilità e che collega la località Monte Magno posta a quota m. 610 s.l.m. e la località Croce di Selva Piana, posta a quota m. 810 s.l.m.;
20. **Strada Vicinale di Vallese** appartenente alla I classe di transitabilità e che collega la località Monte Magno - Colonia posta a quota m. 595 s.l.m. e la località Vallese posta a quota m. 530 s.l.m.;

21. **Strada Vicinale della Selva** appartenente alla II classe di transitabilità e che collega la località Monte Magno - Fenile di Boni posta a quota m. 600 s.l.m. e la località Selva Piana posta a quota m. 910 s.l.m.;

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 5 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado
 - collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b).

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 30 giorni dal rilascio alle Amministrazioni Comunali interessate, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate¹;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

¹ La Proprietà o il Gestore potranno valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti.

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n°3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

Art. 9 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 11 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ²	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1		
					F. naturale	Massima	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5³</i>	<i><10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5¹⁴</i>	<i><12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i><14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>>14</i>	<i>>16</i>	<i>>25</i>	<i><6</i>

Art. 12 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.17.

Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Sabbia nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie e le Associazioni autorizzate dei Volontari di Protezione Civile (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.14 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

² La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

³ Comprensivo di banchina 0.5 m

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P..

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art.16 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni

all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 18 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 19 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da parte di ogni soggetto richiedente sulla base delle diverse categorie d'utenza, necessario per le spese di manutenzione delle strade, è pari a:

A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di “pubblica utilità” i proprietari dell’infrastruttura: **€ 30,00 annui e la partecipazione alle “GIORNATE DELLE STRADE” di cui al successivo art. 24;**

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali **€ 50,00 annui ovvero la partecipazione alle “GIORNATE DELLE STRADE” di cui al successivo art. 24;**

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali: **€ 50,00 annui - € 2,00 giornalieri;**

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative: **€ 50,00 annui - € 2,00 giornalieri;**

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e autorizzate: **€ 50,00 annui - € 2,00 giornalieri;**

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso e non, debitamente documentate e autorizzate: **€ 50,00 annui - € 3,00 giornalieri;**

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi: **€ 50,00 annui - € 3,00 giornalieri;**⁴

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio: **€ 50,00 annui - € 5,00 giornalieri;**

C1) esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili: **€ 75,00 annui - € 5,00 giornalieri;**

C2) esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa): **€ 75,00 annui - € 5,00 giornalieri;**

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate: **€ 50,00 annui - € 5,00 giornalieri;**

D2) esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell’alpeggio: **€ 50,00 annui - € 5,00 giornalieri;**

D3) esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all’art.1 del R.D. 30/12/23 n°3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di

⁴ La Proprietà o il Gestore potranno valutare l’opportunità di non consentire l’accesso ai non residenti.

qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque): **€ 50,00 annui - € 5,00 giornaliera;**

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche: **€ 50,00 per ogni manifestazione;**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo ridotto per la categoria d'utenza autorizzata in base alle esigenze di tipo A1.

Art. 22 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 23 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 24 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 25 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.